

PER RICEVUTA



TRIBUNALE SORVEGLIANZA ROMA
13 OTT 2008
Prot. N°

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la
Corte di Appello di Roma

N. 09/082

Miola

Il sottoscritto Dott. Romano Miola, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.

DICHIARA

di proporre Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data **16.9.2008** e comunicata in data **3.10.2008** dal Tribunale di sorveglianza con la quale si concedeva il beneficio della liberazione condizionale a **Mambro Francesca nata a Chieti il 25.4.1959**

MOTIVI

Art. 606 lett. b) c.p.p. 71 ter Ord. Pen., 176 c.p.

Violazione di legge

L'impugnata ordinanza, dopo aver ricostruito la storia detentiva della Mambro ed aver ricordato i benefici già concessile con Precedenti provvedimenti e ancora il giudizio positivo sul raggiunto ravvedimento • al rispetto delle regole e della prescrizioni imposte dai precedenti provvedimenti all'attività-lavorativa presso l'associazione "Nessuno tocchi

caino" • all'educazione e accudimento del figlio • al conseguimento della laurea in lettere.

A giudizio di quest'ufficio le riportate motivazioni integrano palese violazione dell'art. 176 c.p. per la insussistenza dei requisiti che la legge impone per la concessione del beneficio.

I fatti e le circostanze menzionate nel provvedimento attengono alla vita privata della Mambro e nulla hanno a che fare con "quegli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto che consentano il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica" cui fa riferimento la Suprema Corte citata in Motivazione.

Il lavoro, lo studio, l'educazione della figlia non esprimono ravvedimento rimanendo atteggiamenti neutri sicchè da essi non è dato ricevere quel riconoscimento dei propri errori richiesto dalla norma.

Né molto di più è dato ricavare dal fatto che la Mambro (le cui capacità intellettuali o materne non sono qui in discussione) lavori presso l'associazione "Nessun Tocchi caino" emerito ente che si batte per l'abrogazione nel mondo della pena di morte. E ciò perché non automaticamente i meriti dell'associazione debbono comunicarsi al singolo associato (ed il provvedimento non evidenzia sul punto particolari meriti della Mambro a parte alcune attestazioni di stima da parte di giornalisti o intellettuali) e perché il battersi contro la pena di morte (soprattutto da chi la ha praticata) non mostra necessariamente ravvedimento inteso come sopra indicato.

Il riferimento infine alla valutazione UEPE appare poco incisivo in una valutazione del sicuro ravvedimento atteso che il cammino di revisione e reale pentimento per gli (innumerevoli) reati commessi dovrebbe essere provato "dal ricordo doloroso del tempo giovanile in cui ha commesso atti ora giudicati (solo) riprovevoli.

In definitiva siamo ben lontani dalla prova certa di un serio ravvedimento.

Per quanto attiene poi, al profilo ripartivo previsto dalla norma, il Tribunale ha ritenuto che la Mambro si trovi nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti da reato.

Orbene, pur non contestandosi la sostanziale fondatezza di tale conclusione, non può non osservarsi che la enormità del danno derivante dalla morte di tante persone non può esimere il condannato dall'adempimento almeno parziale (e quindi simbolico) del suo debito. Una parte del reddito anche se modesto ben poteva essere destinata allo scopo non apparendo certo sufficienti lo scambio epistolare con i parenti di alcune delle vittime od il volontariato presso il gruppo teatrale che non possono in alcun modo essere valutati come ristoro seppur simbolico dei danni arrecati.

P.Q.M.

Si chiede che Codesta Corte voglia annullare l'ordinanza emessa dal tribunale di Sorveglianza di Roma in data 16/25-9-08 nei confronti di Mambro Francesca.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Romano Miola - Sostituto

